

Articolo 1

(Programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica)

- Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di infrastrutture viarie, inclusi quelli dedicati alla mobilità ciclistica, la Giunta regionale approva un Elenco Triennale di interventi, anche per stralci funzionali, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure relativamente ai predetti settori, effettuate di norma con cadenza annuale, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.
- La Giunta regionale approva ogni anno un Programma annuale nel quale sono ricompresi gli interventi, già inseriti nell'Elenco Triennale di cui al comma 1, selezionati in base ai criteri definiti nelle Linee guida di cui al comma 6, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell'approvazione del Programma annuale.
- L'inserimento nell'Elenco Triennale delle richieste pervenute dai Comuni, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Genova non precostituisce titolo al finanziamento delle richieste stesse da parte della Regione Liguria.
- L'Elenco Triennale può essere aggiornato in occasione della definizione e approvazione del Programma annuale ovvero ogni qual volta se ne verifichi la necessità connessa a eventi contingenti, a ragioni di urgenza, a sopravvenute disposizioni di legge o a modifica delle fonti di finanziamento.
- Il Programma annuale può essere aggiornato con l'inserimento di ulteriori interventi ricompresi nell'Elenco Triennale nel caso in cui, nel corso dell'anno di riferimento, si rendano disponibili risorse finanziarie aggiuntive.
- Ai fini dell'attuazione del presente articolo la Giunta regionale approva linee guida per la definizione delle modalità di ricognizione dei fabbisogni, della programmazione annuale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica regionale e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.
- In prima applicazione del presente articolo, ai fini del comma 6 restano valide le Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 336 del 23 aprile 2021.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali))

- All'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali)) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a) del comma 2, le parole “da espletare anche mediante l’utilizzo di computer” sono sostituite dalle seguenti: “da effettuarsi preferibilmente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali”;
- alla lettera b) del comma 2 dopo le parole “pratico-attitudinale” sono aggiunte le seguenti “da effettuarsi preferibilmente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali”;
- alla lettera c) del comma 2, dopo la parola “colloquio” sono aggiunte le seguenti “da effettuarsi facoltativamente mediante svolgimento in videoconferenza”;
- dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Il bando di concorso per il personale da inquadrare nelle categorie C, D e per l’accesso alla dirigenza può prevedere nell’ambito dell’eventuale preselezione ovvero delle prove scritte o orali, la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla specificità della posizione da ricoprire, individuata nell’ambito dell’intera gamma di metodologie e tecniche offerte dagli esperti del settore (test psico-attitudinali, test per la rilevazione del potenziale, colloqui motivazionali, colloqui di gruppo, ecc.).

3 ter. La predisposizione delle prove attitudinali può avvenire con le seguenti modalità:

- da parte della commissione giudicatrice, integrata eventualmente in qualità di membro aggiunto, da un esperto in materia di selezione del personale;
- da parte di soggetti terzi, specializzati e qualificati in materia di selezione del personale, d’intesa con la commissione giudicatrice in ordine ai criteri di valutazione ed alle modalità di svolgimento della prova in relazione alla specifica posizione da ricoprire.

3 quater. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3bis, per i profili qualificati dall’amministrazione ad alta specializzazione tecnica, può essere prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali. Il punteggio dei titoli e dell’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, può concorrere, in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale.

3 quinquies. Nelle procedure concorsuali indette dalla Regione Liguria per il personale da inquadrare nelle categorie C e D possono essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno 12 mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione Liguria con inquadramento nelle categorie e profili professionali oggetto del concorso.

3 sexies. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 quinquies possono altresì essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno 12 mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro subordinato presso Società “in house” operanti presso la Regione Liguria con

inquadramento in categorie o aree corrispondenti a quelle oggetto del concorso come individuate dalle vigenti disposizioni in materia”.”.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

- Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole “e le province” sono sostituite dalle seguenti: “, le province e i comuni”.
- Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

- Dopo il comma 1 ter 1 dell'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 ter 2. La Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, con proprio regolamento, a dettare la disciplina delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica.”.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

- Il comma 4 bis dell'articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4bis. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell'ambiente marino e costiero e delle acque interne ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'Ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio.”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

- Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“b ter) etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e degli integratori alimentari.”

Articolo 7

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))

- Alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2 dell'articolo 1 le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”;
- al comma 2 dell'articolo 8 le parole: “struttura regionale competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “struttura competente in materia di Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)”;
- al comma 1 dell'articolo 9 le parole “procedimento di cui all'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “procedimento di cui all'articolo 31”;
- al comma 1 dell'articolo 13 le parole “Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)” sono sostituite dalla seguente : “SUAR”;
- dopo il comma 3 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

“3 bis. Il Direttore generale cui fa capo la SUAR disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici e delle commissioni tecniche incaricate dell'istruttoria ai fini delle indizioni delle gare.”;

- il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“1. Il contratto è stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

- al comma 1 dell'articolo 19 la parola “contengono” è sostituita dalle seguenti: “possono contenere”;

- il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del codice dei contratti pubblici.”;

- i commi 2 e 3 dell'articolo 21 sono abrogati;
- il comma 4 bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

“4 bis. Gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di economato.”.

- Nel testo della l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di SUAR”.

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

- La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b) gli Uffici di statistica della Città Metropolitana di Genova, delle Province, dei Comuni, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Liguria e ogni altro ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, operante sul territorio regionale;

- Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - dopo le parole “favorire l'avvio di” sono inserite le seguenti “studi e”;
 - dopo la parola “indagati” sono inserite le seguenti “, anche attraverso accordi e collaborazioni con istituti universitari ed enti di ricerca pubblici e privati”;
- Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - alla lettera d) le parole “due dirigenti designati” sono sostituite dalle seguenti “un Dirigente designato”;
 - la lettera d bis) è soppressa;
 - dopo la lettera d ter) sono inserite le seguenti:

“d quater) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica;

d quinquies) due rappresentanti degli uffici di statistica degli enti territoriali designati da Anci Liguria;”;

- - le lettere e) ed f) sono soppresse;
 - la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) un rappresentante designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria nell’ambito dei propri uffici di statistica;”.

- Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 7/2008 è aggiunta la seguente:

“g bis) elabora, entro tre mesi dall’insediamento, un documento di durata triennale contenente le linee guida relative ai fabbisogni informativi e agli obiettivi da raggiungere relativamente alla diffusione e all’utilizzo dei dati statistici nell’ambito del SISTRAR. Tale documento si raccorda ai documenti di programmazione regionale ed è aggiornato annualmente;”.

- All’articolo 8 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - dopo la lettera d ter) del comma 1, è aggiunta la seguente:

“d quater) un ricercatore in materie economico-statistiche individuato dal Direttore Generale regionale competente in materia di statistica tra gli enti pubblici di ricerca di rilievo nazionale previo accordo con il medesimo ente;”;

- - al comma 6, le parole “lettere d bis) e d ter)” sono sostituite dalle seguenti “lettere d bis), d ter) e d quater)”.
- Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 7/2008 le parole “sentito il Comitato della programmazione,” sono soppresse.
- Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 80.000,00 (ottantamila/00) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
- Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 7 si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

- Alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo l'articolo 28 bis è aggiunto il seguente:

“Articolo 28 ter

(Fondo Regionale Integrativo Trasporti)

- E' istituito il Fondo Regionale Integrativo Trasporti costituito dalle risorse regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico, regionale e locale, di cui all'articolo 4, il cui ammontare è determinato ogni anno dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria con la legge regionale di bilancio.” ;
- dopo il comma 1 quater dell'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

“1 quinquies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, affidati con qualsiasi modalità ai sensi della presente legge, sono ripartite tra gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) secondo le quote percentuali di seguito indicate:

- Ambito Territoriale di Imperia (ex Bacino I): 8,9743 per cento;
- Ambito Territoriale di Savona (ex Bacino S): 11,2189 per cento;
- Ambito Territoriale di Genova (ex Bacini GU e TG) ambito urbano di Genova: 53,7126 per cento e ambito extraurbano: 13,7609 per cento;
- Ambito Territoriale della Spezia (ex Bacino L): 12,3333 per cento.

1 sexies. Le disposizioni di cui al comma 1 quater si applicano nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 quinquies.”.

- Per il bilancio 2022-2024 il Fondo Regionale Integrativo Trasporti di cui al comma 1, lettera a), è determinato in:
- Euro 36.617.563,22 per l'esercizio 2022 di cui euro 18.454.121,50 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 18.163.441,72 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- Euro 35.647.563,22 per l'esercizio 2023 di cui euro 17.484.121,50 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 18.163.441,72 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- Euro 35.767.563,22 per l'esercizio 2024 di cui euro 17.604.121,50 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 18.163.441,72 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 10

(Modifiche della legge regionale 3 maggio 2021, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36))

- L'articolo 10 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36) è abrogato.
- All'articolo 13 della l.r. 6/2021 dopo le parole "e integrazioni" sono inserite le seguenti: "nel rispetto comunque delle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento della Costa regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 29 dicembre 2000".

Articolo 11

(Fondo estinzione ammortamenti pregressi del SSR)

- La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Aziende, IRCCS ed Enti del SSR le risorse necessarie per l'estinzione anticipata dell'importo relativo al ricalcolo degli ammortamenti ante 2012, rappresentato nei bilanci delle stesse ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 8036- P-25/3/2013, applicativa del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.
- Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione delle spese per l'anno 2022, un Fondo destinato alle aziende, IRCCS ed enti del Servizio sanitario regionale dell'importo di € 1.050.000,00 (unmilionececinquantamila/00) nell'ambito della Missione 13 - Tutela della Salute, Titolo II - Spese in conto capitale, Programma 004 - Servizio sanitario regionale – Ripiano disavanzi sanitari.
- Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.050.000,00 (unmilionececinquantamila/00) per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 4 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 12

(Norma di proroga)

- La durata del cronoprogramma di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2022.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani)

- Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero ambito regionale, le Province, la Città Metropolitana di Genova od i Comuni già individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti, dispongono entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani relativi ai bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana.
- In ogni caso gli affidamenti di cui al comma 1 devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria d'ambito regionale.
- I Comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022.
- Non sono consentiti nuovi affidamenti da parte di singoli Comuni limitatamente al territorio di competenza.

Articolo 14

(Abrogazione di norme)

- Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni:
 - il comma 4 dell'articolo 3;
 - gli articoli da 16 a 26 e l'articolo 28;
 - i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 27.

Articolo 15

(Dichiarazione d'urgenza)

- La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.